

**FONDAZIONE ONLUS
“LONGINI - MORELLI - SIRONI”
DI PRALBOINO
25020 Pralboino Bs - Via Morelli n.10**

**Statuto
FONDAZIONE ONLUS
“LONGINI - MORELLI - SIRONI”
DI PRALBOINO**



- TITOLO I** - **Denominazione, sede,**
- TITOLO II** - **Origine, scopi, mezzi e patrimonio**
- TITOLO III** - **Organi Amministrativi**
- TITOLO IV** - **Presidente e Vicepresidente della Fondazione**
- TITOLO V** - **Revisore dei Conti**
- TITOLO VI** - **Amministrazione e norme generali**
- TITOLO VII** - **Regolamenti Interni Vari**
- TITOLO VIII** - **Norme generali di amministrazione**
- TITOLO IX** - **Disposizioni Finali**
- TITOLO X** - **Norme transitorie**

S T A T U T O
DELLA FONDAZIONE ONLUS
" LONGINI - MORELLI - SIRONI" DI PRALBOINO



TITOLO I

DENOMINAZIONE, SEDE:

ART. 1° - (Denominazione della Fondazione Onlus).

Inizialmente denominata “IPAB Ente Morale Ricovero Vecchi di Pralboino” viene a trasformarsi in persona giuridica privata la “**Fondazione Onlus LONGINI - MORELLI - SIRONI di Pralboino**”, **organizzazione non lucrativa di utilità sociale**.

L’Ente ha l’obbligo di utilizzare, nei rapporti con i terzi, la denominazione “**Fondazione Onlus LONGINI - MORELLI - SIRONI di Pralboino**” ossia **Organizzazione Non Lucrativa di Utilità Sociale**, che costituisce peculiare segno distintivo e, come tale, viene inserita in ogni comunicazione e manifestazione esterna della Fondazione ed assunta a tutti gli effetti ai sensi dell’art. 10 e seguenti del D.Lgs. 4.12.1997 n. 460.

ART. 2° - (Sede della Fondazione Onlus).

La Fondazione ha sede legale in Comune di Pralboino in via Morelli, n°10 e persegue le proprie finalità in ambito regionale. La Fondazione, nell’ambito territoriale della Regione Lombardia e nei termini di legge, potrà provvedere all’istituzione di sedi operative secondarie.

TITOLO II

ORIGINE, SCOPI E MEZZI DELLA FONDAZIONE:

ART. 3° - (Origine della Fondazione Onlus).

La Fondazione Onlus "**LONGINI - MORELLI - SIRONI**" di Pralboino, avente sede nel Comune di Pralboino in via Morelli, n.10, trae la propria origine da numerose disposizioni testamentarie e donazioni di immobili, alcune delle quali in data remota (lascito Morelli e lascito Longini) e altre in epoca recente (eredità Luigi Sironi), dall'Ente Ricovero Vecchi di Pralboino che iniziò a funzionare nel 1912; fu poi eretto in Ente Morale con l'approvazione dello Statuto con Decreto Presidenziale del 16 novembre 1954 n. 1418 ed ebbe ad assorbire anche l'Ente "Infermeria Cronici G. Longini" di Pralboino, con configurazione di IPAB.

Ai sensi della legge 8.11.2000 n.328, così come attuata dal D.Lgs. n.207 del 4.5.2001 e della L.R. Lombardia del 13.2.2003 n.1 e successivo regolamento attuativo regionale del 4.6.2003 n.11, l'IPAB "Ricovero Vecchi" si è trasformata in persona giuridica privata e sarà soggetta alle disposizioni di cui agli artt.12 e segg. del C.C. ed al presente statuto.

In conformità alla sua origine e tradizione, l'attività e l'ordinamento della Fondazione sono ispirati ai principi dell'etica cristiana e della libertà ed autonomia dell'assistenza fissati nell'art. 38 della Costituzione.

La Fondazione è impegnata al rispetto della volontà dei benefattori e di quanti, nel tempo, hanno dedicato la loro opera a suo favore.

A loro la Fondazione riserva riconoscenza e ne tramanda la memoria.

ART. 4° - (Scopi della Fondazione Onlus).

La "**Fondazione Onlus Longini – Morelli – Sironi di Pralboino**" **non persegue fini di lucro ma esclusivamente finalità di solidarietà ed** ha lo scopo di offrire servizi sociali, assistenziali e sanitari prioritariamente a favore persone svantaggiate con particolare considerazione per anziani non autosufficienti e, in generale, per le persone in difficoltà che siano:

- a) svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche, economiche, sociali o familiari – art.10, c.2, 1.a) del D.Lgs. 460/97 – (ad esempio anziani, portatori di handicap, ex tossicodipendenti, ex gioco-dipendenti, ex alcolisti, ex carcerati, ecc.);
- b) vittime di nuove povertà e dipendenze.

La Fondazione svolge già la propria attività nei settori:

- Assistenza sociale e socio-sanitaria;
- Assistenza socio-sanitaria domiciliare;
- Beneficienza;
- Formazione;

e intende, per il futuro, avviare iniziative per l'

- Integrazione svantaggiati;
- Abitare sociale;

con particolare riferimento alla tutela dei soggetti anziani svantaggiati nell'ambito territoriale della Regione Lombardia.

La Fondazione persegue la propria finalità senza distinzione di nazionalità, cultura, razza, religione, sesso, censo, condizione sociale e politica.

La Fondazione può ospitare, per libera scelta degli interessati o per casi di accertata impossibilità di ricorso ad altre forme di assistenza, persone di entrambi i sessi.

Attua le proprie finalità di assistenza attraverso un sistema integrato di servizi socio-assistenziali, sanitari e riabilitativi di tipo residenziale, semiresidenziale, ambulatoriale e domiciliare.

La Fondazione, inoltre, può:

- a) promuovere, organizzare e gestire servizi di carattere innovativo e sperimentale, in accordo con il Comune di Pralboino e limitrofi e con i soggetti preposti alla promozione dei servizi alla persona ed alla tutela del loro benessere e salute;
- b) stabilire forme di raccordo e collaborazione con soggetti, pubblici e privati, operanti con analoghe finalità, anche in vista della possibile gestione associata di servizi e presidi;
- c) sottoscrivere accordi di programma, costituire o aderire a fondazioni, consorzi ed altre istituzioni che operano nell'ambito di appartenenza della Fondazione;
- d) valorizzare l'opera del volontariato;
- e) accettare la rappresentanza e/o l'amministrazione di persone giuridiche aventi finalità socio-assistenziali-sanitarie ed eventualmente il loro assorbimento;
- f) promuovere mediante convegni, conferenze, corsi di formazione, pubblicazioni la crescita della cultura della solidarietà verso i più deboli e bisognosi;
- g) provvedere ad interventi di carattere eccezionale, previa specifica delibera del Consiglio di Amministrazione.

La Fondazione non può compiere attività diverse da quelle istituzionali suddette, ad eccezione delle attività direttamente connesse e, in ogni caso, nel rispetto di quanto stabilito dal D. Lgs. 460/97 e da ogni altra disposizione di legge al riguardo.

ART. 5° - (Patrimonio della Fondazione Onlus)

Il patrimonio della Fondazione, approvato con delibera del Consiglio di Amministrazione n. 017/2003 del 24.10.2003, è di **€4.720.429,48.-** come risulta dallo stato patrimoniale costituito da beni mobili ed immobili, dai rapporti giuridici attivi e passivi alla data del 30/09/2003. Esso è stato incrementato ed aggiornato nel tempo fino all'attuale patrimonio di **€4.826.192,86.-**, come risulta dall'ultimo bilancio approvato in data 04/04/2014.

L'amministrazione del patrimonio dovrà essere finalizzata al raggiungimento degli scopi della Fondazione ed al mantenimento delle garanzie patrimoniali per il proseguo della sua attività istituzionale. In tali termini è fatto obbligo agli amministratori di provvedere al mantenimento del patrimonio.

Il patrimonio potrà essere incrementato con:

- acquisti, lasciti e donazioni di beni mobili ed immobili pervenuti alla Fondazione a titolo di incremento del patrimonio;
- sopravvenienze attive non utilizzate per il conseguimento degli scopi istituzionali;
- contributi a destinazione vincolata.

Permane, comunque, l'obbligo di provvedere alla conservazione ed al mantenimento del patrimonio, fatta salva la possibilità di sua trasformazione.

ART. 6° - (Mezzi finanziari della Fondazione Onlus).

La Fondazione provvede al raggiungimento dei propri fini istituzionali:

- a) con i redditi derivanti dal patrimonio;
- b) con rette, tariffe o contributi dovuti da privati o da enti pubblici per l'esercizio delle proprie attività istituzionali;

- c) con donazioni, oblazioni o atti di liberalità, con contributi pubblici, privati e con ogni altro contributo, erogazione ed entrata comunque pervenuti alla Fondazione;
- d) con le somme derivanti da alienazioni di beni patrimoniali;
- e) con i proventi derivanti dall'eventuale svolgimento di attività connesse a quelle istituzionali.

È stabilito il divieto di distribuire, anche in modo indiretto, utili ed avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre ONLUS che per legge, statuto o regolamento facciano parte della medesima ed unitaria struttura, come disposto dall'art. 10, comma 1 lett. 7 del D.Lgs. 460/97.

La Fondazione ha l'obbligo di impegnare gli eventuali avanzi di gestione per la realizzazione di attività istituzionali o che siano ad esse direttamente connesse.

Le rendite e le risorse della Fondazione devono essere impegnate esclusivamente per la realizzazione dei suoi scopi, in osservanza della lettera d), comma 1 dell'art. 10 del D.Lgs. 4 dicembre 1997 n. 460.

TITOLO III

ORGANI AMMINISTRATIVI DELLA FONDAZIONE.

ART. 7° - (Organi della Fondazione Onlus).

Sono organi della Fondazione Onlus "Longini – Morelli – Sironi di Pralboino":

- il Consiglio di Amministrazione;
- il Presidente della Fondazione;
- il Vice Presidente della Fondazione;
- il Segretario della Fondazione
- il Revisore dei conti.

ART. 8° - (Consiglio di Amministrazione – durata – rinnovo – decadenza)

La Fondazione è retta da un Consiglio di Amministrazione composto da cinque membri, ossia dal Presidente e da quattro Consiglieri.

Per garantire all'Ente la continuità operativa e nel rispetto di quanto stabilito dal precedente Statuto approvato con DGR n.VII/16368 del 13/02/2004, ciascun membro del Consiglio di Amministrazione, essendo stato nominato non nella stessa data, rimane in carica per cinque anni e viene sostituito pertanto solo al termine del proprio mandato.

Tutti i membri sono nominati dal Consiglio della Fondazione, che mantiene sempre la sua capacità operativa grazie alla presenza di tre membri su cinque. Tutti i membri saranno esclusivamente scelti da apposito elenco di nominativi proposto dal Sindaco del Comune di Pralboino, garantendo sia la rappresentanza delle minoranze presenti in Consiglio Comunale sia la possibilità di scelta con un minimo di due candidati per ogni Membro da nominare. Essi dovranno essere scelti tra le persone che si sono distinte nella comunità per le loro capacità, per il loro operato nel campo del sociale no profit e per ineccepibile rettitudine, nonché per disponibilità a prestare il proprio operato nell'esclusivo interesse della Fondazione.

Essi possono essere riconfermati senza interruzione più di una volta.

Il Presidente è nominato dal Consiglio di Amministrazione tra i suoi componenti, nella sua prima adunanza convocata dal Vicepresidente e può essere riconfermato senza interruzione più di una volta.

In tutti i casi in cui durante il mandato venissero a mancare uno o più consiglieri, il consigliere mancante sarà sostituito dal C.d.A della Fondazione scegliendo il sostituto o dal vecchio ed ultimo elenco proposto dal Sindaco di Pralboino, o su espressa richiesta del C.d.A. della Fondazione, da nuovo elenco formulato dal Sindaco di Pralboino e rimarrà in carica fino alla naturale data di scadenza del consigliere dimissionario o comunque sostituito.

Qualora venisse meno la maggioranza del Consiglio per rinuncia o per dimissioni, l'intero Consiglio si intenderà decaduto. In tale ipotesi si procederà a informare la competente autorità di controllo come stabilito dal Codice Civile.

ART. 9° - (Compiti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione)

Il Consiglio di Amministrazione è l'organo di indirizzo e di verifica della gestione della Fondazione ed assume le proprie decisioni su qualsiasi argomento inerente l'ordinaria e straordinaria amministrazione.

In particolare il Consiglio:

- a) nomina il Presidente della Fondazione, scegliendolo tra uno dei propri consiglieri, con voto favorevole della maggioranza assoluta degli stessi;
- b) approva il bilancio di previsione annuale e la relazione programmatica;
- c) approva il bilancio consuntivo annuale e la relazione morale e finanziaria;
- d) delibera le modifiche dello statuto per l'approvazione come stabilito dall'art. 30 del presente statuto;
- e) predispose ed approva i piani ed i programmi fondamentali dell'attività della Fondazione e ne verifica l'attuazione;
- f) approva il regolamento generale di funzionamento della Fondazione, il regolamento di organizzazione e contabilità ed i regolamenti amministrativi necessari, prevede in tale contesto l'attribuzione di budget e/o progetti ed il potere di spesa al Direttore Generale della Fondazione;
- g) delibera l'accettazione di donazioni e lasciti;
- h) delibera le modifiche patrimoniali, la vendita o l'acquisto di beni immobili;
- i) adotta i regolamenti interni e le istituzioni fondamentali per l'attività della Fondazione;
- j) nomina il Direttore Generale della Fondazione esterno al Consiglio che assume anche la carica di Segretario della Fondazione.
- k) approva, su proposta del Direttore Generale, la dotazione organica della Fondazione.

ART. 10° - (Incompatibilità degli amministratori)

1) Non possono essere nominati componenti del Consiglio di Amministrazione della Fondazione i soggetti che si trovino nelle condizioni previste dall'art. 2382 del Codice Civile e coloro che svolgano qualsiasi attività lavorativa, di dipendente o di libera professione, all'interno della Fondazione.

Qualora dette condizioni intervengano successivamente alla nomina, il soggetto decade. La decadenza è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione o, in caso di inerzia, dall'autorità di controllo.

2) Sono incompatibili con la carica di amministratori della Fondazione:

a) gli ufficiali generali, gli ammiragli e gli ufficiali superiori delle forze armate dello Stato che esercitano il comando su ambiti territoriali comprendenti il comune in cui la Fondazione ha la propria sede legale ed operativa, nonché i legali rappresentanti ed i dirigenti delle ASL, delle Aziende Ospedaliere e delle strutture convenzionate con la Fondazione;

b) i parlamentari;

c) i presidenti, gli assessori e i consiglieri delle regioni;

d) i sindaci;

e) gli assessori ed i consiglieri del Comune di Pralboino nonché di altri comuni;

f) gli amministratori e i dipendenti con poteri di rappresentanza e di coordinamento di enti che ricevano dalla Fondazione, in via continuativa o periodica, sovvenzioni o contributi o finanziamenti;

g) i consulenti legali, amministrativi e tecnici che prestino opera in modo continuativo in favore della Fondazione o degli enti di cui alla lettera f);

h) coloro che hanno un contenzioso con la Fondazione;

i) coloro che, per fatti compiuti come amministratori o dipendenti della Fondazione, sono stati, con sentenza passata in giudicato, dichiarati responsabili verso la Fondazione e non hanno ancora estinto il debito;

3) Le incompatibilità di cui ai commi precedenti devono essere rimosse entro trenta giorni dalla nomina ad amministratore della Fondazione. In caso di inadempimento, l'interessato decade automaticamente dalla carica e la decadenza è dichiarata dal Consiglio di Amministrazione alla scadenza del predetto termine. In mancanza provvede l'autorità di controllo.

4) Ai componenti dell'organo di amministrazione della Fondazione si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni dell'articolo 78 comma 2 del decreto legislativo 267/2000.

ART. 11° - (Adunanze del Consiglio della Fondazione)

Il Consiglio di Amministrazione si raduna, in via ordinaria, di regola, tre volte all'anno.

Una prima volta per l'approvazione del bilancio consuntivo.

Una seconda volta per l'approvazione delle linee generali programmatiche; la verifica dell'attività svolta dalla Fondazione in relazione ai propri scopi; le indicazioni delle priorità e degli obiettivi per l'attività futura con riferimento anche ai nuovi bisogni emergenti nelle Comunità locali.

Una terza volta per l'approvazione del bilancio preventivo.

Si raduna altresì in via straordinaria, dietro invito del Presidente, per deliberare su tutti gli oggetti che rientrano nelle proprie competenze e, in particolare, per:

- definire obiettivi e programmi ed indicare le relative priorità
- emanare direttive di carattere generale
- adottare provvedimenti attribuiti alla competenza dell'organo di governo della Fondazione da specifiche norme di Legge.

ART. 12° - (Convocazione adunanze)

La convocazione del Consiglio di Amministrazione avviene sia per iniziativa del Presidente sia per richiesta sottoscritta da almeno due dei Consiglieri.

Le adunanze sono indette con invito scritto, anche tramite mezzi informatici, firmato dal presidente, contenente l'elenco degli argomenti da trattare. L'invito deve essere recapitato al domicilio degli Amministratori almeno tre giorni prima della seduta ed almeno ventiquattro ore prima per le convocazioni d'urgenza.

Sempre per motivazioni di urgenza il Consiglio, con la presenza di tutti i componenti e per decisione unanime dei Consiglieri, può decidere la trattazione di argomenti non inseriti all'ordine del giorno.

ART. 13° - (Deliberazioni del Consiglio di Amministrazione)

Le delibere del Consiglio di Amministrazione devono essere adottate con l'intervento della metà più uno di coloro che lo compongono ed a maggioranza assoluta degli intervenuti, salvo che per le delibere concernenti modifiche od integrazioni statutarie ed acquisti od alienazione di beni immobili, per le quali è richiesta la maggioranza assoluta dei componenti del Consiglio. I verbali delle sedute consiliari con le annesse delibere sono stesi dal Segretario, sottoscritti da tutti coloro che sono intervenuti alle adunanze e trasmessi all'Amministrazione Comunale di Pralboino per la pubblicazione all'albo pretorio. Alle riunioni possono essere chiamati ad intervenire i

dirigenti o i funzionari invitati a relazionare su specifici argomenti di loro competenza.

ART. 14° - (Decadenza della carica).

I membri del Consiglio di Amministrazione che, senza giustificato motivo, non intervengano a tre sedute consecutive decadono dalla carica. La decadenza è pronunciata dal Consiglio stesso e l'Autorità Tutoria la può promuovere.

ART. 15° - (Copertura assicurativa degli Amministratori).

La Fondazione, per tutelare sé stessa ed il proprio Consiglio di Amministrazione, provvede a stipulare una polizza assicurativa per la copertura da responsabilità civile, patrimoniale, amministrativa, contabile e formale per danni involontari cagionati a terzi, allo Stato, compreso l'Ente di appartenenza e la pubblica amministrazione in genere, in conseguenza di fatti od omissioni di cui debba rispondere a norma di legge l'Amministratore, nell'esercizio delle sue funzioni istituzionali.

TITOLO IV

PRESIDENTE DELLA FONDAZIONE:

ART. 16° - (Attribuzioni e compiti del Presidente della Fondazione Onlus)

Il Presidente è il legale rappresentante della Fondazione ed ha la facoltà di rilasciare procure speciali e di nominare Avvocati e Procuratori alle liti, cura i rapporti con gli altri enti e le autorità e sviluppa ogni utile iniziativa di collegamento con le amministrazioni e ogni altra organizzazione inerente l'attività della Fondazione.

In ottemperanza al principio della separazione dei poteri politici e gestionali dettata dal D.Lgs. 03.02.93, n. 29 e successive modifiche, integrazioni ed interpretazioni, il Presidente esercita l'alta sorveglianza inerente le funzioni di direzione politica dell'Ente, promuove le deliberazioni del Consiglio di Amministrazione, verifica l'esecuzione delle medesime e delle direttive generali impartite.

Convoca il Consiglio di Amministrazione, ne esegue le delibere, esercita le funzioni direttive, di indirizzo, di coordinamento e di vigilanza su tutte le attività della

Fondazione, redige la relazione morale che accompagna il bilancio annuale e la sottopone all'approvazione del Consiglio di Amministrazione.

Esercita tutte le funzioni ed i poteri che il Consiglio di Amministrazione gli delega, tramite delibera in cui siano determinati i limiti della delega medesima, ed in caso di urgenza adotta con ordinanza provvedimenti di ordinaria amministrazione di competenza del Consiglio di Amministrazione.

Le ordinanze presidenziali sono immediatamente esecutive ma devono essere ratificate, a pena di decadenza, dal Consiglio di Amministrazione nella prima seduta utile.

ART. 17° - (Il Vice Presidente della Fondazione Onlus)

Il Presidente nomina tra i consiglieri un Vice Presidente che assume i compiti di Presidente in caso di sua assenza od impedimento. Se il Presidente ed il Vice presidente sono contemporaneamente assenti, o impossibilitati ad esercitare la carica, le loro funzioni sono assunte dal consigliere più anziano per data di nomina.

TITOLO V

REVISORE DEI CONTI:

ART. 18° - (I Revisori dei Conti)

I Revisori dei Conti sono nominati dal Comune di Pralboino tra una rosa di professionisti, iscritti all'albo nazionale dei revisori legali (come previsto dal decreto legislativo n. 39/2010) proposta dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione.

Essi sono in numero da un minimo di uno ad un massimo di tre.

Ai Revisori dei Conti spetta la vigilanza ed il controllo sulla gestione economico-finanziaria della Fondazione, fatti salvi gli ulteriori controlli previsti dalla legge sulle persone giuridiche private.

A tal fine essi devono redigere una relazione relativa al bilancio consuntivo di ogni anno (art. 2432 C.C.).

Ogni rilievo effettuato viene riferito allo stesso Consiglio.

Sono osservate, per quanto applicabili, le norme di cui agli artt. 2403 e segg. del C.C.

I Revisori dei Conti durano in carica tre anni e possono essere riconfermati senza soluzione di continuità.

TITOLO VI

AMMINISTRAZIONE E NORME GENERALI

ART. 19° - (Direttore Generale della Fondazione).

Il Direttore Generale è nominato dal Consiglio di Amministrazione su proposta del Presidente. Il Direttore è il capo del personale, collabora con il Presidente nella direzione della Fondazione, studia e propone al Consiglio i piani di sviluppo delle attività, esercita il potere di firma sulla corrispondenza e sugli atti in conformità alla delega concessagli dal Presidente.

Al Direttore competono altresì tutte le funzioni non rientranti nell'art. 15 dello Statuto e tutte quelle riportate nell'apposito regolamento che definisce i compiti e le attribuzioni del Direttore Generale della Fondazione .

ART. 20° - (Attribuzioni del Direttore Generale).

Il Direttore, quale figura apicale della Fondazione, svolge le funzioni direzionali specificate in apposito Regolamento.

Specificatamente, al Direttore compete, nell'ambito dei programmi definiti dal Consiglio di Amministrazione, la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, compresa l'adozione di tutti gli atti che impegnano l'Amministrazione verso l'esterno, mediante autonomi poteri di spesa, di organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo. Egli è responsabile della gestione e dei relativi risultati.

ART. 21° - (Compiti del Direttore Generale).

Il Direttore, in qualità di Segretario della Fondazione, partecipa alle sedute del Consiglio di Amministrazione e ne redige il relativo verbale.

Per ogni proposta di deliberazione sottoposta all'esame del Consiglio di Amministrazione, il Segretario esprime il proprio parere sulla regolarità tecnico-contabile dell'atto adottato. Il parere è inserito nel verbale di deliberazione.

TITOLO VII

REGOLAMENTI INTERNI VARI

ART. 22° - (Regolamenti interni della R.S.A., dei C.D.I. – C.N.I. – C.D.A. – S.A.D. e dei mini alloggi protetti per anziani).

In appositi regolamenti interni, approvati dal Consiglio di Amministrazione, sono stabilite le norme e le disposizioni che disciplinano, in armonia con lo statuto medesimo, l'erogazione dei servizi e delle prestazioni di competenza della Fondazione. Detti regolamenti disciplinano in particolare l'ammissione, la permanenza e le dimissioni degli ospiti, le norme di comportamento degli ospiti stessi e dei parenti.

Nei citati regolamenti sono disciplinati, inoltre, gli orari e le modalità delle visite agli ospiti da parte di parenti e conoscenti.

ART. 23° - (Regolamento organico del personale dipendente).

In apposito regolamento organico del personale dipendente interno, approvato dal Consiglio di Amministrazione, sono stabilite le norme e le disposizioni che disciplinano, in armonia con le Leggi Italiane ed Europee, i contratti nazionali di categoria, relativamente ai diritti, ai compiti ed ai doveri di tutto il personale dipendente, reclutato con le modalità indicate dalle leggi vigenti secondo le necessità stabilite dalla Dotazione Organica approvata dal Consiglio di Amministrazione.

ART. 24° - (Regolamento del Direttore Generale).

In apposito regolamento, approvato dal Consiglio di Amministrazione, sono stabilite le norme e le disposizioni che disciplinano, in armonia con le Leggi ed i contratti stipulati in materia, i compiti, i doveri ed i diritti le incompatibilità del Direttore Generale della Fondazione.

TITOLO VIII

NORME GENERALI DI AMMINISTRAZIONE

ART. 25° - (Servizio di cassa).

Il servizio di cassa è affidato ad Istituti Bancari di nota e comprovata solidità, scelti dal Consiglio di Amministrazione, alle condizioni economicamente più vantaggiose per la Fondazione e secondo quanto stabilito dal regolamento amministrativo o dal contratto stipulato tra le parti nei modi e nei termini fissati dalle leggi in vigore.

ART. 26° - (Ordini di pagamento e riscossioni).

I pagamenti e le riscossioni sono effettuati sulla base di ordini di pagamento e di riscossione a firma del Presidente e del Direttore Generale.

TITOLO IX

DISPOSIZIONI FINALI

ART. 27° - (Norme di chiusura).

L'esercizio finanziario dell'Ente ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno. È compito del Consiglio di Amministrazione della Fondazione redigere i bilanci. Il bilancio consuntivo annuale dovrà essere approvato entro il 30 aprile dell'anno successivo; quando particolari esigenze lo richiedano, l'approvazione del bilancio può avvenire entro il 30 giugno. Allo stesso dovrà essere allegata la relazione sulla gestione in conformità all'art. 2491 del C.C. e la relazione dei revisori dei conti in conformità all'art. 2432 del C.C.

Il bilancio preventivo annuale dovrà essere approvato entro 30 novembre dell'anno precedente e allo stesso essere allegata la relazione programmatica.

Eventuali utili ed avanzi di gestione sono destinati esclusivamente agli scopi istituzionali.

E' fatto espresso divieto alla Fondazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili e avanzi di gestione nonché fondi, riserve o capitale durante la vita della Fondazione

a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge o siano effettuate a favore di altre Onlus che per legge, statuto o regolamento, facciano parte della medesima ed unitaria struttura. Una copia del bilancio Preventivo e Consuntivo, con tutti gli allegati, dovrà essere trasmessa al Consiglio Comunale per la pubblicazione all'albo pretorio.

ART. 28° - (Trasformazione, devoluzione patrimoniale).

La Fondazione è costituita senza limitazioni di durata nel tempo. La Fondazione si estingue nei casi previsti dagli art. 27 e 28 del Codice Civile. Il Consiglio, nell'eventualità di esaurimento dello scopo istituzionale, ha l'obbligo di provvedere nei termini di legge a trasformare il proprio scopo istituzionale a favore di altre categorie di soggetti svantaggiati.

Laddove fosse impossibile provvedere nei termini di cui al comma precedente, il Consiglio di Amministrazione, come disposto dall'art. 10, comma 1, lett. f) del D.Lgs. 460/97, provvederà alla nomina di un liquidatore che procederà allo scioglimento dell'Ente ed alla relativa devoluzione del patrimonio residuo a favore di altre Onlus, prioritariamente operanti nel territorio del Comune di Pralboino, indicate dal Consiglio stesso, sentito l'organo di controllo di cui all'art.3, c.190 della L.662/96 e successive modificazioni.

ART. 29° - (Economicità, efficienza, trasparenza).

Le norme per l'organizzazione ed il funzionamento della Fondazione sono deliberate dal Consiglio di Amministrazione.

L'organizzazione dei servizi di competenza del Direttore della Fondazione è improntata a criteri di economicità, di responsabilità, di efficacia, di efficienza e di trasparenza gestionali. Al fine di garantire i servizi di cui sopra, è consentito l'accesso agli atti dell'amministrazione per tutti i membri del Consiglio Comunale di Pralboino dietro richiesta scritta ai sensi di legge vigenti.

ART. 30° - (Modifiche statutarie).

Ogni eventuale e futura modifica statutaria, stante la mancanza di organo assembleare degli utenti della Fondazione:

- a) è deliberata quale proposta di modifica dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione;
- b) è approvata definitivamente, con atto pubblico, dal Consiglio di Amministrazione della Fondazione con il quorum di cui all'art.13 del presente Statuto ed inviata alla Regione Lombardia per la definitiva approvazione.

ART. 31° - (Disposizioni finali).

Per qualsiasi altra materia non contemplata dal presente statuto si applicano le disposizioni del Libro Primo, Titolo Secondo, del Codice Civile e le norme previste in materia di enti non commerciali civilmente riconosciuti e, in particolare, di Organizzazioni non lucrative di utilità sociale che operano nel campo dell'assistenza a persone svantaggiate, comunque fragili e bisognose.

TITOLO X

NORME TRANSITORIE

ART. 32° - Il presente statuto entra in vigore all'atto della notifica del provvedimento di approvazione da parte dell'Autorità competente.

ART. 33° - I membri attuali del Consiglio di Amministrazione rimangono in carica fino alla naturale scadenza.

ART. 34° - Il Consiglio di Amministrazione dovrà adeguare al presente Statuto i Regolamenti interni, che restano in vigore fino all'adozione dei nuovi. Modalità e disciplina dell'erogazione dei servizi, gestione ed accesso alle strutture della Fondazione saranno regolati da più atti esecutivi, approvati dal Consiglio di Amministrazione.

IL CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Il presente Statuto viene approvato con apposita seduta svoltasi in Pralboino - Brescia, presso la sede della Fondazione Onlus “LONGINI - MORELLI “ di Pralboino al numero civico 10, l’anno 2014 addì 04 del mese di LUGLIO.

IL PRESIDENTE f.to Domenico Filippini

IL CONSIGLIERE f.to Antonio Filippini

IL CONSIGLIERE f.to Evaristo Tanfoglio

IL CONSIGLIERE f.to Alessandra Danieletti

IL CONSIGLIERE f.to Nicolò Ruggeri

IL SEGRETARIO f.to Luigi Gogna